

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ILLUMINOTECNICO DA DESTINARE ALL’ILLUMINAZIONE DEI REPERTI CONSERVATI PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINO
CPV 31524100 -6 - CIG 796816736C – NUTS ITC11

1. PREMESSE

- 1.1. La Fondazione Museo delle Antichità Egizie (di seguito “**Fondazione**”) ha indetto la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di materiale illuminotecnico (di seguito “**Fornitura**”) da destinare all’illuminazione dei reperti presso il Museo Egizio di Torino (di seguito “**Museo**”) meglio descritto nel Capitolato Speciale di appalto.
- 1.2. Il presente Disciplinare di gara contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento che avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “**Codice**”) - **CIG 796816736C**, in quanto la Fornitura ha ad oggetto beni con caratteristiche standardizzate sul mercato.
- 1.3. Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è **Arch. Enrico Edoardo Barbero**.
- 1.4. L’appalto è finanziato con mezzi propri della Fondazione.

2. DOCUMENTI DI GARA

- 2.1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Bando di gara (di seguito “**Bando**”);
 - b) Disciplinare di gara (di seguito “**Disciplinare**”) e relativi allegati;
 - c) Capitolato speciale (di seguito “**Capitolato**”) e relativi allegati.
- 2.2. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.museoegizio.it.

3. CHIARIMENTI

- 3.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC fme.torino@pec.museoegizio.it, entro le ore **12:00** del giorno **29 luglio 2019**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
- 3.2. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite al massimo entro le ore **12:00** del giorno **2 agosto 2019**, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.museoegizio.it
- 3.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

- 4.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
- 4.2. Salvo quanto disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la Fondazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC fme.torino@pec.museoegizio.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
- 4.3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Fondazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 4.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 4.5. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- 4.6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 4.7. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
- 4.8. La presente procedura di gara non sarà eseguita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, di cui all'art. 40, comma 2, del Codice in quanto gli uffici della Fondazione non dispongono ad oggi di attrezzature specializzate per l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione e si avvalgono pertanto, della deroga prevista all'art. 52, comma 1, lett. c), del Codice.

5. OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO.

- 5.1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale illuminotecnico, come specificato nell'elenco allegato al presente Disciplinare (**All. n. 1**), destinato all'illuminazione dei reperti conservati presso il Museo - **CPV 31524100-6**.
- 5.2. I prodotti oggetto della Fornitura dovranno presentare le caratteristiche di cui all'allegato, comprese le specifiche tecniche ricavabili dal "codice di riferimento" di ciascun tipo di prodotto elencato, fatto salvo il principio di equivalenza previsto dall'art. 68 del Codice. In applicazione di tale principio, spetta al concorrente segnalare l'equivalenza del prodotto offerto con apposita dichiarazione allegata all'offerta stessa.
- 5.3. La Fornitura deve essere svolta presso i locali che ospitano la collezione permanente del Museo Egizio di Torino (di seguito "**Museo**") – via Accademia delle Scienze n. 6, 10123 – Torino (TO) - **NUTS ITC11**.
- 5.4. La consegna dei Beni dovrà essere eseguita nel termine di 4 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le scadenze temporali indicate nel cronoprogramma di cui all'art. 4 del Capitolato.

6. IMPORTO A BASE DI GARA

- 6.1. L'importo a base di gara è pari a € 260.000,00, esclusa IVA.
- 6.2. L'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 7.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o plurisoggettiva, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- 7.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 7.3. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
- 7.4. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 7.5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7.6. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- 7.7. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

8. REQUISITI GENERALI

- 8.1. Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 8.2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9. REQUISITI SPECIALI

- 9.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
- 9.2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
- 9.3. **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A o in uno dei registri professionali per attività corrispondenti o compatibili con quelle oggetto della Fornitura.
- 9.4. **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 – 2017 oppure 2016 – 2017 - 2018), per un importo complessivo almeno pari a **€ 500.000,00** IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire un'adeguata solidità economico-finanziaria dell'operatore economico nello svolgimento delle attività oggetto di appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di n. 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice:

- a) per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

9.5. **Requisiti di capacità tecnica-professionale:** elenco delle forniture prestate nel triennio decorrente dal 5 luglio 2016 al 5 luglio 2019 per fornitura di materiale illuminotecnico.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e, in particolare:

- a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante produzione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante produzione dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 9 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, in mancanza dei certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di Forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici (rilasciati in originale o in copia conforme dalle medesime amministrazioni), i concorrenti possono presentare le fatture relative a tali forniture indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, il nominativo del contraente pubblico, nonché l'oggetto, il periodo di riferimento e l'importo del contratto stesso.

10. INDICAZIONI PER I SOGGETTI PLURISOGGETTIVI

- 10.1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- 10.2. Il **requisito di idoneità professionale** deve essere posseduto da tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo.
- 10.3. Il **requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale** devono essere posseduti dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso, fermo restando che il soggetto mandatario deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire in misura maggioritaria.

11. AVVALIMENTO

- 11.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario previsti nel disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 11.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 11.3. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 11.4. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 11.5. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 11.6. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

- 11.7. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.
- 11.8. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

12. SUBAPPALTO

- 12.1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della Fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.
- 12.2. I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
- 12.3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

13. GARANZIA PROVVISORIA

- 13.1. L'offerta è corredata da:
- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 6.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
 - 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 13.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
- 13.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 13.4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:
- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente: Banca Prossima S.p.a Via Monte di Pietà 32, 10121 Torino; IBAN IT76R0335901600100000117004 BIC: BCITITMX;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

- 13.5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 13.6. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo soggetto plurisoggettivo;
 - essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - essere conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;
 - d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 13.7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte** in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- 13.8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 13.9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- 13.10. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- 13.11. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 13.12. E' sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).
- 13.13. E' sanabile, altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenze di clausole obbligatorie, etc...)
- 13.14. Non è sanabile - è quindi causa di **esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 14.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegando la ricevuta ai documenti di gara.
- 14.2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Fondazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
- 14.3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 14.4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Fondazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

- 15.1. Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere chiuso, sigillato e trasmesso, a scelta del concorrente, a mezzo raccomandata del servizio postale corriere o mediante consegna a mano. La consegna può essere effettuata tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso l'ufficio amministrazione della Fondazione, sito in Via Accademia delle Scienze, n. 6, 10123 – Torino (TO).
- 15.2. Il plico deve pervenire **entro le ore 17:00 del giorno 9 agosto 2019, esclusivamente all'indirizzo Fondazione Museo delle Antichità Egizie Via Accademia delle Scienze, n. 6, 10123 – Torino (TO).**
- 15.3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: **CIG 796816736C - procedura aperta per l'affidamento della Fornitura di materiale illuminotecnico da**

destinare all'illuminazione dei reperti presso il Museo Egizio di Torino – OFFERTA - Scadenza offerte 9 agosto 2019- Non aprire.

- 15.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 15.6. Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta economica”
- 15.7. La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.
- 15.8. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 15.9. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 15.10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 15.11. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
- 15.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 15.13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 15.14. Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 15.15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
- 15.16. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- 15.17. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 16.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

- 16.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- 16.3. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

17.1. Domanda di partecipazione

la domanda di partecipazione redatta, preferibilmente secondo il modello allegato (**All. n. 2**) e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutto i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.

17.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.4 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativa alla capacità tecnico -professionale di cui al par. 9.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- **dal legale rappresentante o procuratore** del concorrente e corredato da copia fotostatica **del documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

17.3. **Documentazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis) e f-ter) del Codice;

- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- d) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la Fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della Fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- f) autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- g) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura;
- h) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r 633/1972 e a comunicare alla Fondazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le dichiarazioni dalla lett. a) alla lett. h) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

17.4. **Documentazione a corredo.**

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) Documento attestante la garanzia provvisoria;
- c) Dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- d) **Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;

- e) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- f) Eventuale dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il concorrente dichiara di avvalersi della clausola di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice motivando l'equivalenza dei propri prodotti rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 1.

17.5. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti plurisoggettivi**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.

- 18.1. La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica sottoscritta con le modalità di cui al punto 17.1, che dovrà essere predisposta, preferibilmente, secondo il modello allegato al presente disciplinare (**All. n. 3**) e contenere la **percentuale di ribasso** sull'importo della Fornitura, pari a € 260.000,00, al netto di IVA. Saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- 18.2. Sono inammissibili le offerte economiche con percentuali di ribasso pari a zero.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 19.1. L'appalto è aggiudicato in base al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice, in quanto trattasi di Fornitura con caratteristiche standardizzate.
- 19.2. Il punteggio all'offerta economica sarà assegnato attraverso la seguente formula:

$$\mathbf{Vai = Ra/Rmax}$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax= Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente inteso come maggior ribasso percentuale offerto.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

- 20.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **20 agosto 2019** alle **11:00** presso gli uffici della Fondazione, in Via Accademia delle Scienze, n. 6, 10123 – Torino (TO). Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
- 20.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mezzo PEC almeno n. 2 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche successive.
- 20.3. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata con la "Busta A".
- 20.4. Successivamente il RUP procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - attivare se del caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice;
 - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis), del Codice.
- 20.5. Ai sensi dell'art 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Fondazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 20.6. Di seguito, il RUP procederà all'apertura della busta "B" concernente l'offerta economica e al calcolo della soglia di anomalia, ove necessario.
- 20.7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
- 20.8. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redige la graduatoria e si procede ai sensi di quanto previsto all'art. 22.
- 20.9. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 o comma 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta pubblica e procede secondo quanto indicato al successivo art. 21.
- 20.10. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, nei casi di **esclusione** da disporre per:
- mancata separazione della documentazione amministrativa dall'offerta economica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta "A";
 - presentazione delle offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti della procedura, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, in

quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

- 21.1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e comma 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
- 21.2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Fondazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- 21.3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 21.4. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
- 21.5. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 22.1. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP adotta la proposta di aggiudicazione in favore del primo concorrente in graduatoria, a cui richiede, ai sensi dell'art 85, comma 5, del Codice, di presentare i documenti previsti dall'art 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC PASS.
- 22.2. All'esito positivo delle operazioni di cui sopra la Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del Codice, adotterà il provvedimento di aggiudicazione.
- 22.3. In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione o dell'aggiudicazione se adottata nelle more, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione nei confronti del secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 22.4. La stipulazione del contratto è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4, dall'art. 89 e dall'art. 92, commi 2, 3 e 4, del d.lgs 159/2011.
- 22.5. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 22.6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro n. 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

- 22.7. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- 22.8. La stipula avrà luogo entro n. 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 22.9. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché gli ulteriori documenti previsti dal Capitolato.
- 22.10. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
- 22.11. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui **risultati della procedura** di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di n. 60 giorni dall'aggiudicazione.
- 22.12. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.568,54. La Fondazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- 22.13. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- 22.14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 23.1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 24.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

- 1) Elenco dei materiali illuminotecnici;
- 2) Domanda di partecipazione;
- 3) Schema di offerta economica.